

**OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA TONALE.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 119 DPR 21/12/1999 N° 554.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Impianti Opere Pubbliche, in data 05/12/2002 Prot. Sez n° 533. in cui si propone di risolvere il contratto di Rep. 49574 del 13/06/02 stipulato con la ditta C.I.V. per la costruzione del nuovo Asilo Nido di Via Tonale in considerazione dei gravi e ripetuti comportamenti dell'appaltatore che hanno determinato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, come specificato dal D.L. e viste le deduzioni dell'Impresa che nulla rilevano in riferimento alle controdeduzioni già a suo tempo presentate dal D.L. e ammettano gravi irregolarità nell'ambito del subappalto;

Ritenute le proposte ivi formulate meritevoli di accoglimento;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 e successive modifiche della D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'articolo 134 comma 4 della legge D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

1) la risoluzione del contratto di rep. n° 49574 del 13/06/2002 stipulato con la ditta C.I.V. per la costruzione del nuovo Asilo Nido di via Tonale;

2) di comunicare tramite il Responsabile del Procedimento alla ditta C.I.V e alle ditte affidatarie Edelte ed Elettra la risoluzione ex art. 121 del D.P.R. 99 n° 554 disponendo con preavviso di 20 gg. il giorno per la redazione dello stato di consistenza ;

RELAZIONE

Prot. Sez . n° 533 del 05/12/2002

Ai sensi dell'art. 119 il Direttore dei Lavori di costruzione del nuovo Asilo di via Tonale ha inviato al Responsabile del Procedimento la Relazione Particolareggiata sullo stato dei lavori al 12/11/2002 del cantiere in oggetto. Il Direttore dei lavori nella Relazione Particolareggiata ha evidenziato che l'appaltatore non ha ancora provveduto a delimitare l'area di cantiere con l'accesso da viale Italia, che l'esecuzione dei lavori è stata rinviata senza motivi e quindi affidata a ditta non in grado di operare, che l'appaltatore non ha ancora provveduto alla presentazione all'ASL competente di un corretto piano di smaltimento dell'amianto presente nei locali caldaia dei prefabbricati. Ritardi e insufficienze nella presentazione della documentazione relativa ai piani per la sicurezza.

Che si è constatata la presenza in cantiere di dipendenti di società subappaltatrice che stavano eseguendo la cesata di cantiere.

Che il cantiere è in stato di abbandono e che come già segnalato l'impresa è inadempiente agli obblighi previsti dall'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Che contrattualmente a 3 mesi e una settimana dell'inizio dei lavori per rispettare il GANT avrebbe già dovuto eseguire il 25,83% del lavoro pari a € 195.429,78 che a tutt'oggi ha eseguito, secondo la Direz, Lavori pari a € 1000,00.

Il Responsabile del Procedimento vista la Relazione Particolareggiata ha chiesto ai sensi dell'art. 119 comma 2 DPR n° 554 di formulare contestazioni degli addebiti alla ditta appaltatrice assegnando 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni allo stesso responsabile del Procedimento.

La ditta appaltatrice ha inviato via Fax al Direttore Lavori le controdeduzioni che ricalcano le riserve formulate all'atto della consegna del cantiere, cioè la mancata mappatura completa degli impianti Tecnologici presenti nell'area di cantiere, che presso il futuro accesso da V.le Italia esiste un albero che è di intralcio e quindi deve essere abbattuto insieme ad altri che ricadono nelle zone interessate dall'edificazione, e che prima di procedere richiede l'autorizzazione esplicita. L'Impresa ritiene che la via di accesso al cantiere debba essere eseguita tramite un Ordine di Servizio e che l'esecuzione abbia specifica copertura economica. Tali controdeduzioni nulla di nuovo dicono nemmeno in riferimento alle controdeduzioni del D.L. a suo tempo formulate e che non vi è alcuna nuova giustificazione da parte della impresa.

La ditta appaltatrice ha ammesso, pur avendo affermato di aver risolto il rapporto contrattuale, di aver stipulato un contratto di subappalto prima di essere regolarmente autorizzata dalla committente. In merito alla realizzazione della strada di accesso da viale Italia, le controdeduzioni sono in contrasto con l'art. 5 del capitolato d'appalto richiamato dal contratto stipulato.

In considerazione dei gravi e ripetuti comportamenti dell'appaltatore che determinano un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, come specificato dal Direttore Lavori, e in considerazione delle deduzioni dell'impresa che nulla rilevano in riferimento alle controdeduzioni già a suo tempo presentate dal Direttore Lavori e ammettono gravi irregolarità nell'ambito del subappalto; è necessario pronunciare la risoluzione del contratto. Pertanto si propone di disporre gli atti di risoluzione del contratto.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Ing. Gianmauro Novaresi